

aree di Bagnoli oggetto degli interventi di bonifica dando contestuale mandato alla Giunta di attivare tutte le iniziative e la procedure necessarie per tale acquisizione dopo aver interpellato l'Ufficio Tecnico Erariale ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto per l'acquisizione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli del 26 novembre 2001, n. 145 con la quale viene approvata la proposta della Giunta oggetto della precitata delibera 1333 e quindi manifestata la volontà di pervenire all'acquisto delle aree di Bagnoli;

VISTA la determinazione del Comune di Napoli n. 48 del 27 dicembre 2001 con la quale il Comune acquisisce la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica rappresentate dai terreni e dagli immobili indicati nei prospetti sub "A" e sub "B" allegati alla determinazione medesima;

VISTA la delibera del Comune di Napoli n. 40 del 18 febbraio 2002 con la quale viene costituita la società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A. e viene definita la convenzione tra la Bagnolifutura S.p.A. e gli enti locali azionisti nonché viene definito lo statuto della società medesima;

VISTO l'Accordo normativo stipulato in data 26 luglio 2002 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. con il quale i predetti soggetti hanno concordato sulla necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in relazione alle risorse finanziarie disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prevedendo altresì precisi impegni a carico di ciascun soggetto sottoscrittore dell'Accordo ed in particolare, che il Commissario metta a disposizione le necessarie risorse finanziarie per lo smaltimento, in apposita cava individuata d'intesa tra la Regione ed il Comune di Napoli dei rifiuti della bonifica e che l'Autorità Portuale di Napoli smantelli ed acquisisca i materiali derivanti dalla demolizione della colmata a mare procedendo all'escavo, al trattamento ed al trasporto nelle zone portuali degli stessi;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im che modifica anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il piano presentato dalla Bagnoli S.p.A., così come aggiornato con le note della Bagnolifutura medesima prot.515/CG/ct del 2 aprile 2003 e prot.548/GC/ct del 6 maggio 2003 che prevede le seguenti opere:

- progetto definitivo di bonifica, comprensivo degli oneri per le attività di demolizione e smaltimento residue e degli oneri di struttura e funzionamento, con un costo pari a euro 75.059.174,00;
- bonifica della colmata a mare con un costo pari a euro 40.334.000,00
- conferimento dei rifiuti in discarica con un costo pari a euro 34.500.000,00
- conservazione e valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale con un costo pari a euro 17.321.000,00;

VISTO lo studio relativo all'utilizzo dei materiali della colmata di Bagnoli nell'ambito dei lavori da realizzarsi nel porto di Napoli trasmesso con nota dell'Autorità portuale di Napoli prot n. 6943 del 24 ottobre 2002;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento ed alta vigilanza sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. CB/77/02 del 12 novembre 2002 che ritiene il piano suscettibile di approvazione ai sensi del comma 17 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 formulando al contempo prescrizioni e richieste di integrazioni in merito all'area di colmata, alla gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica, alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale, al completamento delle demolizioni, al quadro economico e al cronoprogramma, all'esecuzione dei controlli analitici ed al parere del Comune di Napoli;

VISTA la nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002 della Bagnolifutura S.p.A. che prevede per la valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale il ricorso alla procedura di cui all'art. 37 bis della legge 109 del 1994 e successive modificazioni e riformula il quadro economico del piano presentato;

VISTO il parere sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia prot. n. 16185 del 9 dicembre 2002 con la raccomandazione che i singoli progetti di restauro e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale vengano preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza medesima;

VISTO il parere sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. reso, per quanto di competenza, dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 11940 del 10 dicembre 2002;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi ex art. 14, comma 2, della legge 241/90 del 23 dicembre 2002, nel quale vengono riportati gli esiti dell'attività istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ex art. 14, comma 1, della citata legge 241 del 1990 tenutasi in data 10 dicembre 2002 e sulla base di tali esiti e degli impegni assunti dalla Bagnolifutura S.p.A. con la sopracitata nota del 23 dicembre 2002 viene ritenuto che il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. sia suscettibile di approvazione ai sensi dell'art. 15 del D.M. 16 ottobre 1999, n. 471 e che il piano di completamento sia suscettibile di approvazione ai sensi dell'art. 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle attività produttive e di intesa con la Regione Campania con il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, è stato approvato con prescrizioni, il progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex Eternit, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli oggetto del presente decreto;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 2509 del 15 luglio 2003 con la quale il Sindaco di Napoli è stato autorizzato ad indicare come sito di destinazione dei rifiuti inerti – così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del Decreto 13 marzo 2003 "Criteri di

ammissibilità dei rifiuti in discarica" - provenienti dalla bonifica dei siti industriali di Coroglio Bagnoli e degli eventuali ulteriori rifiuti aventi le medesime caratteristiche di cui al suddetto articolo 2 del Decreto 3 marzo 2003 provenienti dalla rimozione della colmata, ove non risultasse possibile nei tempi previsti, il riutilizzo degli stessi da parte dell'Autorità portuale di Napoli, un'area di circa 360000 mq, sita in Comune di Napoli, circoscrizione di Pianura, individuata con il numero 18 nella tavola 1 e meglio descritta nella tavola 3, tavole allegate alla delibera medesima;

VISTO l'Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regione Campania, Comune di Napoli, Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2525/ 1996, Autorità Portuale di Napoli, Bagnolifutura S.p.A. sottoscritto a Napoli il 17 luglio 2003 nel quale si prevede che ai fini della copertura dei costi del piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio eroghi alla Bagnolifutura S.p.A. risorse pari a 75.059.174,00 euro, l'Autorità Portuale di Napoli sostenga i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostenga i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro, la Bagnolifutura S.p.A. provveda alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì che qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante, il Commissario si impegni ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima

VISTA la tabella riepilogativa dei costi del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed il quadro finanziario relativo trasmessa dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota prot.615/CB/im del 11 luglio 2003, allegata all'Accordo di programma 17 luglio 2003, che modifica alla luce dell'Accordo medesimo il quadro finanziario trasmesso con la nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002 della Bagnolifutura S.p.A. prevedendo un costo totale del Piano pari a 151.377.964,00 euro di cui 45.992.794,00 euro per la bonifica (caratterizzazione, scavo, movimentazione, vagliatura, lavaggio riutilizzo, sistemazione superficiale, disinquinamento acque sotterranee), 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi, 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti, 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura ed attività post operam, 6.743.824,00 per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti, 17.321.000,00 euro per conservazione immobili archeologia industriale, 6.889.462,00 per imprevisti, 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli;

CONSIDERATO che il predetto quadro finanziario trasmesso con la nota prot.615/CB/im del 11 luglio 2003 prevede altresì una ipotesi subordinata in caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, secondo la quale la rimozione della colmata a mare è effettuata a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 e della Bagnolifutura S.p.A. con un onere complessivo di 28.500.000,00 euro;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n. 626/SS/im del 21 luglio 2003 che modifica alla luce dell'Accordo di programma 17 luglio 2003, il piano presentato dalla Bagnolifutura medesima con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im;

VISTO il cronoprogramma trasmesso dalla Bagnolifutura S.p.A. con la predetta nota prot. n. 626/SS/im del 21 luglio 2003 che modifica, alla luce dell'Accordo di programma 17 luglio 2003, il cronoprogramma allegato al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli trasmesso dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione del Piano di completamento, che deve essere finanziato con le risorse messe a disposizione dai soggetti firmatari del citato Accordo quadro del 17 luglio 2003;

VISTO, inoltre, il comma 20 del già citato articolo 114, il quale prevede che il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare altresì un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero;

RITENUTO di dover sottoporre il predetto piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, all'approvazione del CIPE;

TENUTO conto che ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le Regioni possono adottare per i siti industriali da bonificare di loro competenza procedure che consentono di porre il costo della bonifica a carico di soggetti diversi da quelli obbligati;

TENUTO conto che tali procedure non siano utilizzabili nel caso di aree ex estrattive minerarie attese le difficoltà di valorizzazione dell'area bonificata;

RITENUTO pertanto di destinare prioritariamente le risorse finanziarie disponibili a favore delle sole aree ex estrattive minerarie;

VISTE le proposte relative alle aree ex estrattive minerarie presentate dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta per l'inserimento nel Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale di cui al comma 20 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

RITENUTO di ripartire le risorse disponibili, tenendo conto:

- dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di cui trattasi;
- delle indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle Regioni in relazione all'estensione dell'area, alle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento dell'area, alla natura ed all'urgenza degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza all'impatto ambientale e socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area, ai particolari valori naturalistici e paesaggistici delle aree e dei territori interessati;

RITENUTO opportuno demandare ad appositi accordi di programma, da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le singole Regioni e Province Autonome interessate, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché la definizione delle modalità, delle condizioni e dei termini per la redazione dei piani di recupero e per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle Regioni medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto in corso di registrazione con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ripartito le risorse del Fondo unico per gli investimenti ambientali attribuendo al Servizio RIBO le risorse pari a 30.987.414,00 euro a carico della quale sono posti i costi del progetto di bonifica di Bagnoli (25.822.845,00 euro) nonché quelli degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree ex estrattive minerarie individuate con il presente decreto (5.164.569,00 euro);

VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA:

Articolo 1

(Approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli)

1. È approvato il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui all'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. e menzionato nelle premesse (all. 1).
2. Sono altresì approvati gli allegati costituiti dalla relazione tecnico economico sullo stato di avanzamento degli interventi già realizzati, dal cronoprogramma relativo all'esecuzione dei lavori futuri e dal parere motivato del Comune di Napoli.
3. Il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui al comma 1 dovrà attenersi alle prescrizioni approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania.

Articolo 2

(Costo totale del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli)

1. Il costo totale del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli è pari a 151.377.964,00 euro di cui 45.992.794,00 euro per la bonifica (caratterizzazione, scavo, movimentazione, vagliatura, lavaggio riutilizzo, sistemazione superficiale, disinquinamento acque sotterranee), 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi, 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti, 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura ed attività post-operam, 6.743.824,00 per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti, 17.321.000,00 euro per conservazione immobili archeologia industriale, 6.889.462,00 per imprevisti, 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli.
2. In caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, la rimozione della colmata a mare è effettuata in parte a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 con un onere di 22.500.000,00 euro ed in parte a carico della BagnoliFutura S.p.A. con un onere di 6.000.000,00 euro, per un totale di 28.500.000,00 euro.

Articolo 3

(Impegni)

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ai sensi dell'Accordo di programma del 17 luglio 2003 citato in premessa e parte integrante del presente decreto:
 - o Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a titolo di concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed in particolare degli oneri derivanti dalle attività di bonifica, inclusive della caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni da realizzarsi nell'area oggetto della bonifica medesima, previste dal progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania, erogherà alla BagnoliFutura S.p.A., con le modalità di cui al successivo articolo 3, risorse pari a 75.059.174,00 euro, da considerarsi quale tetto massimo di spesa;
 - o L'Autorità Portuale di Napoli sostiene i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante;
 - o Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostiene i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro. Qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante,

il Commissario si impegna altresì ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima;

- La Bagnolifutura S.p.A. provvede alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

Articolo 4

(Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui all'articolo 1 del presente decreto, così come riepilogato nel quadro finanziario all. 1bis è finanziato con le risorse previste dall'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a euro 75.059.174,00 e con le risorse indicate nell'Accordo di Programma 17 luglio 2003 che prevede che:
 - Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art.2, comma 2 a valere sulle risorse di cui alla legge 388/2000 articolo 144, comma 17;
 - L'Autorità Portuale provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 3 con i finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali, con risorse dell'Autorità Portuale;
 - Il Commissario di Governo provvede alla copertura degli impegni previsti all'art. 2, comma 4 con le risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003 nonché con le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del Decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96;
 - La BagnoliFutura S.p.A. provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 5 con ricorso al project financing o con risorse del proprio bilancio giuste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2002 e 13/1/2003.
2. L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari a 75.059.174,00 euro è erogato secondo le seguenti modalità:
 - 1° rata pari al 10% dell'importo totale, all'apertura dei cantieri di bonifica;
 - 2° rata pari al 25% dell'importo totale successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;

- 3° rata pari al 25% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 4° rata pari al 30% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 5° rata pari al 5% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 100% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 5% dopo la notificazione della certificazione ex articolo 12 del D.M. 471/99 da parte della Provincia di Napoli.
3. L'inizio dei lavori di bonifica è subordinato all'approvazione da parte del Comune di Napoli del progetto della discarica dove verranno conferiti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica.
4. L'onere previsto a carico del Commissario di Governo Presidente della Regione Campania pari a 15.000.000,00 euro a valere sui fondi a lui trasferiti dalla Regione Campania per la specifica finalità è erogato con le modalità fissate dalla delibera di Giunta regionale n.2284 del 4 luglio 2003; sono subordinate alle modalità da stabilirsi con Ordinanza commissariale le assegnazioni degli eventuali ulteriori 10 milioni di euro in ottemperanza all'articolo 2 comma 4 del presente Accordo.

Articolo 5

(Svincolo della fidejussione)

1. La fidejussione prestata dalla Bagnolifutura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto definitivo di bonifica approvato, pari al 20% di 75.059.174,00 euro sarà svincolata solo successivamente alla notificazione da parte della Provincia di Napoli della certificazione di cui all'articolo 12 del D.M. 471/99 di tutte le attività previste dal Piano ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare.

Articolo 6

(Disciplina del Piano)

1. All'attuazione del Piano si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati con riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n.471 nonché quelle vigenti in materia di appalti e di opere pubbliche ove ne ricorrono presupposti e condizioni.

2. Le attività contrattuali necessarie all'attuazione del Piano sono disposte in accordo con le procedure ed i criteri stabiliti nel "Protocollo di legalità" stipulato tra il prefetto di Napoli e le parti firmatarie dell'Accordo di programma 17 luglio 2003.

Articolo 7

(Vigilanza, monitoraggio e controllo)

1. Ai sensi dell'art. 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza, il monitoraggio e il controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Contestualmente cessano le loro funzioni il Comitato di coordinamento e di Alta Vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
3. Il Ministero delle attività produttive continua a gestire le disponibilità in conto residui dei fondi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per le pregresse attività svolte ivi compresi gli oneri di funzionamento del Comitato di Coordinamento e di Alta Vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge 582 del 1996.

Articolo 8

(Bonifica e recupero ambientale di aree ex estrattive minerarie)

1. E' approvato a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale previsto all'articolo 114, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale che allegato al presente decreto, con la ripartizione delle risorse immediatamente disponibili ne fa parte integrante. Il Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale sarà sottoposto all'approvazione del CIPE entro novanta giorni dalla data del presente decreto, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Le risorse del predetto Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale saranno destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del Mezzogiorno.
2. I singoli interventi oggetto di finanziamento sono individuati nell'ambito di appositi accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione competente per territorio, la Provincia, i Comuni ed i soggetti pubblici e privati interessati. Negli accordi di programma sono definite le modalità per la redazione dei piani di recupero.
3. Agli interventi di bonifica e recupero ambientale individuati nell'ambito dagli accordi di programma si applicano le procedure, i limiti di accettabilità, i criteri stabiliti nel D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.
4. Gli interventi sono finanziati con le risorse previste dall'art. 114, comma 20, della legge 29 dicembre 2000, n. 388 pari a 14.884.689,00 euro iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con le eventuali

risorse attivate da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi di programma di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le risorse sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome interessate e sono utilizzate con le modalità ed i termini stabiliti negli accordi di programma, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 9

(Monitoraggio e controllo)

1. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma potrà essere effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca, dalla Regione interessata nell'ambito delle ordinarie attività tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero anche avvalendosi delle ARPA. A tal fine, nell'ambito dell'Accordo di programma potrà essere prevista la nomina da parte della Regione interessata di un responsabile dell'intervento.
2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla Regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzia l'avanzamento fisico e finanziario.
4. Le Regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi dell'APAT, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiario, procede, sentita la Regione competente per territorio, alla revoca ed alla riassegnazione delle risorse secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

Articolo 10

(Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10, comma 8 quinquies, della legge 27 febbraio 1997, n. 30 di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.
2. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti beneficiari alla Regione competente che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito della stessa area oppure per interventi in altre aree ricomprese nel piano straordinario.
3. Le somme derivanti dalle minori spese che risultano dai relativi quadri economici, nonché quelle che residuano al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalla Regione con le stesse modalità di cui all'art. 7 per altri interventi da realizzarsi nella stessa area o in altre aree ricomprese nel Piano straordinario.

Articolo 11

(Norme relative alle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per i riscontri di competenza.

Roma, 31 LUG. 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

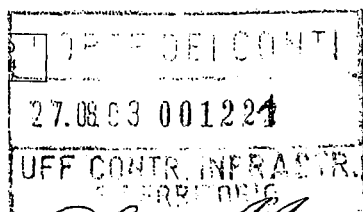
Il Ministro dell'economia e delle finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO u. 561

Addi, 18/8/03

IL DIRETTORE

ALLEGATO 2A			
SITI EX ESTRATTIVI MINERARI INDICATI DALLE REGIONI PER L'INSERIMENTO NEL PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA (L. 388/00 - ART. 114 - COMMA 20)			
REGIONE	NOME SITO	TIPOLOGIA SITO	FINANZIAMENTO DELLO STATO (EURO)
PIEMONTE	Area mineraria Valle Anzasca	Aree mineraria	400.000
	Area mineraria Valli di Lanzo	Aree mineraria di Ceres, Chialamberto e Centoria (Torino)	200.000
	Area mineraria Valstrona	Aree mineraria	100.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	Miniera di Raibl a Cave del Predil (Tarvisio)	Area mineraria dismessa	1.000.000
LOMBARDIA	Parco minerario orobico della Val Dossana-Comuni Parre e Premolo (BG)	Bonifica e recupero area mineraria, riempimento dei vuoti sotterranei, recupero naturalistico sponde torrenti	1.000.000
	Miniere Torgola nel Comune di Bovegno in Valle Trompia (BS)	Chiusura imbocchi e riempimento vuoti per consolidamento miniera dismessa	400.000
	Miniere della Valmalenco nel Comune di Lanzada (SO)	Bonifica di discariche e riempimento di cavità nelle miniere dismesse	400.000
	Miniere di Gorno nei Comuni di Oltre il Colle, Gorno e Oneta (BG)	Bonifica miniere, recupero discariche, sistemazione impianti	400.000
	Miniera in località Carona (Comune di Sellero - Vallecamonica - Brescia)	Bonifica di miniera dismessa di rame, ferro e solfato di zinco	200.000
LIGURIA	Miniere di Libiola - Sestri Levante	Ex miniera e zona limitrofa inquinata da metalli	250.000
TOSCANA	Comprensori minerario del Monte Amiata	Bonifica e ripristino ambientale aree minerarie dismesse e interessate da attività metallurgica (produzione Hg)	1.400.000
	Compendio ex estrattivo minerario delle Colline Metallifere ed area industriale ex metallurgica di Scarlino	Bonifica e ripristino ambientale aree minerarie dismesse e interessate da attività metallurgica (pirite) nei Comuni di Massa Marittima, Montieri, Gavorrano, Scarlino, Follonica, Chiusdino e Roccastrada	1.400.000
	Compendio ex estrattivo minerario dell'isola d'Elba	Bonifica e ripristino ambientale aree minerarie dismesse site nei Comuni della costa orientale dell'isola	1.400.000
	Compendio minerario ed industriale del bacino del fiume Cecina	Bonifica e ripristino ambientale aree minerarie site nel bacino del fiume Cecina	1.400.000
		SUBTOTALE 1	9.950.000
SICILIA	Miniera di Trabonella (Caltanissetta)	Miniera di zolfo dismessa	500.000
	Miniere saline nel Distretto Minerario di Caltanissetta	Compendio di miniere saline dismesse nelle provincie di Caltanissetta, Enna e Agrigento	1.500.000
	Miniere di zolfo nel Distretto Minerario di Caltanissetta	Compendio di miniere di zolfo dismesse nelle provincie di Caltanissetta, Enna e Agrigento	1.500.000
	Miniere di zolfo nel Comune di Lercara Friddi	n. 5 miniere di zolfo dismesse nel Comune di Lercara Friddi	334.689
SARDEGNA	Aree minerarie dismesse ricomprese nel Parco Geominerario, con esclusione del Sulcis - Iglesiente - Guspinese	Aree minerarie dismesse	1.100.000
		SUBTOTALE 2	4.934.689
		TOTALE	14.884.689



RECHIO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 1.6 SET. 2003
UFFICIO CONTROLLO ATTIVITÀ MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 2 Fog. 216
IL CONSIGLIERE

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

DI CONCERTO

**CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE,
D'INTESA CON LA REGIONE CAMPANIA**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevedeva, tra l'altro, il risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e la rottamazioni nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da essi risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche;

VISTO l'art. 1, comma 4, della citata legge 18 novembre 1996, n. 582 che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di coordinamento ed alta vigilanza nonché di una Commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 1;

VISTO l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio", e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni" ed in particolare l'art. 15 che detta la disciplina degli interventi di interesse nazionale;

VISTO l'art. 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)" che dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è approvato il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

VISTO l'art. 114, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che abroga i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto legge 486 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996;

VISTO l'art. 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone la cessazione delle funzioni del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione di esperti dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al sopracitato comma 17 ed attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, riconoscendogli, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, il potere di disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'art. 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modifiche, e che attribuisce al Comune di Napoli la facoltà, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana subentrando a seguito del trasferimento di proprietà nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Bagnoli S.p.A.;

VISTO l'art. 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)" tra i siti di interesse nazionale di bonifica individuati all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001, "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio" che include le aree di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a bonifica ai sensi del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze che individua, ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, tra gli organismi tecnici ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali, il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli di cui all'art.1, comma 4, della legge 582/96;

VISTI i verbali del Comitato di coordinamento e alta vigilanza e della Commissione degli esperti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 18 novembre 1996, n. 582, nei quali sono rispettivamente riportati gli esiti dell'attività di coordinamento e vigilanza effettuata dal Comitato sulle attività espletate dalla Bagnoli S.p.A. e dell'attività di istruttoria tecnica attuata dalla Commissione degli esperti;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnoli S.p.A. con nota prot. n. 033/AC/ap del 30 gennaio 2001 comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit ;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento e di alta vigilanza sugli elaborati presentati dalla Bagnoli S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. n. CB/53/01 del 12 aprile 2001

VISTE le successive integrazioni al citato piano, comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit, presentate dalla Bagnoli S.p.A. in data 23 marzo 2001 con nota prot. n. 089/AC/ap, 30 marzo 2001 con nota prot. n. 105/AC/ap, 8 maggio 2001 con nota prot. n. 145/AC/gdf, 10 maggio 2001 con nota prot. n. 142/AC/gdf e 28 maggio 2001 con nota prot. n. 157/AC/ap a seguito degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dal Ministero dell'Ambiente nel corso delle riunioni della Segreteria Tecnica del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle

Bonifiche del 19 marzo 2001, 23 marzo 2001, 30 marzo 2001 e delle Conferenze dei Servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del 4 aprile 2001 e del 27 aprile 2001;

VISTA la nuova versione del piano presentata dalla Bagnoli S.p.A. in data 10 luglio 2001 con nota prot. n. 209/AC/ap;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2001, nella quale è stato espresso parere favorevole solo per gli aspetti tecnici attinenti il progetto di bonifica mentre è stata evidenziata sia l'inadeguatezza degli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale sia l'eccedenza del fabbisogno di risorse indicato per l'attuazione del piano, pari a 343 MLD di lire, rispetto allo stanziamento di 150 MLD di lire disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la determinazione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Patrimonio del Comune di Napoli n. 48 del 27 dicembre 2001 con la quale il Comune acquisisce la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica rappresentate dai terreni e dagli immobili indicati nei prospetti sub "A" e sub "B" allegati alla determinazione medesima;

VISTA la delibera del Comune di Napoli n. 40 del 18 febbraio 2002 con la quale viene costituita la società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A., viene definita la convenzione tra la Bagnoli S.p.A. e gli enti locali azionisti, nonché viene definito lo statuto della società medesima;

VISTO l'Accordo normativo stipulato in data 22 luglio 2002 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. con il quale i predetti soggetti hanno concordato sulla necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in relazione alle risorse finanziarie disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ammontanti ad euro 75.059.174,49, prevedendo di conseguenza l'assunzione di impegni miranti a coprire il restante fabbisogno finanziario a carico di ciascun soggetto sottoscrittore dell'Accordo;

VISTO il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im che modifica, anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il progetto presentato dalla Bagnoli S.p.A. prevedendo il conferimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli in apposite discariche individuate dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziate dal Commissario delegato – Presidente della Regione Campania, l'escavo, il trattamento, il trasporto ed il riutilizzo dei materiali contenuti nella cassa di colmata dell'area ex ILVA per il riempimento della vasca di colmata ubicata nella darsena di levante del Porto Napoli, ponendo gli oneri conseguenti a carico dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO lo studio relativo all'utilizzo dei materiali della colmata di Bagnoli nell'ambito dei lavori da realizzarsi nel porto di Napoli trasmesso con nota dell'Autorità portuale di Napoli prot n. 6943 del 24 ottobre 2002;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento ed alta vigilanza trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. n. CB/77/02 del 12 novembre 2002 in merito al progetto di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO il parere reso, per quanto di competenza, dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 11940 del 10 dicembre 2002 sul progetto di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTE le note integrative al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli comprendente, tra l'altro, il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed Eternit, trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002;

VISTO che gli elaborati relativi al richiamato progetto definitivo di bonifica, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A., sono stati sottoposti al parere del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza previsto e della Commissione di esperti previsti nonché al parere della Segreteria Tecnica ex art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 10 dicembre 2002 convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel quale vengono riportati gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sul progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A.;

VISTA la nota del 23 dicembre 2002, prot. n. 391/SS/im con la quale la Bagnolifutura S.p.A. si impegna per quanto attiene al finanziamento del progetto di bonifica, oltre che ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli, ad assumere a proprio carico anche gli oneri derivanti dall'eliminazione della colmata nel caso in cui l'Autorità Portuale non vi provveda nonché gli eventuali ulteriori oneri, rispetto a quanto previsto nel Piano, per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 23 dicembre 2002 ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha ritenuto il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Bagnolifutura S.p.A. approvabile mediante decreto interministeriale ex art. 15 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTA la nota del 2 gennaio 2003 prot. n. 392/SS/im con la quale il Presidente della Bagnolifutura S.p.A. comunica che con rogito 16 dicembre 2002 si è concluso l'iter procedimentale per il trasferimento dal Comune di Napoli alla Bagnolifutura S.p.A. delle aree di Bagnoli oggetto del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale;

VISTI gli elaborati aggiornati presentati dalla Bagnolifutura S.p.A. a conclusione del processo istruttorio con nota prot. n.402/CB/im del 14 gennaio 2003 costituiti dai seguenti volumi: a) Presentazione e Sintesi, b) Piano di caratterizzazione (volume 1), c) Allegati al Piano di caratterizzazione (volume 2), d) Individuazione delle tecniche di bonifica - Studi e sperimentazioni, Piano di caratterizzazione e bonifica dell'area di colmata, Messa in sicurezza d'emergenza (volume 3), e) Relazione tecnica - progetto definitivo di bonifica, Conservazione delle strutture di archeologia industriale (volume 4), f) Tavole (volume 5);